

# GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA





Sistema di Riferimento  
Veneto per la Sicurezza  
nelle Scuole

# La principale normativa

MODULO A  
Unità didattica

A1.1  
app.

CORSO DI FORMAZIONE  
RESPONSABILI  
E ADDETTI SPP  
EX D.Lgs. 195/03

# Perché siamo qui?


**Datore di lavoro e Dirigenti**

**Art. 18 D. Lgs. 81/08 OBBLIGHI DATORI  
LAVORO-DIRIGENTI**

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (artt. 36-37);

# L'evoluzione della normativa della sicurezza sul lavoro

## Legge 17 marzo 1898, n. 80



- LEGGE SUGLI INFORTUNI DEGLI OPERAI NEL LAVORO

# CODICE PENALE

## R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

L'art. 582 introduce le sanzioni per "lesioni personali" di cui vengono definite le circostanze "aggravanti" (583), l'omicidio colposo (589) e le lesioni personali colpose (599).

Ma, nello specifico della sicurezza sul lavoro, sono stati introdotti gli articoli:

- 437: Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche
- 451: Omissione colposa di cautele antinfortunistiche

### **Art. 589 Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la *prevenzione degli infortuni* sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.

### **Art. 590 Lesioni colpose**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mese o con la multa fino a 300 euro

# CODICE PENALE

## R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

### Graduazione delle lesioni personali ex art 582 e 583 c.p.

<b>Lesione lievissima</b>	Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni
<b>Lesione lieve</b>	Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni
<b>Lesione grave</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni</li><li>■ Pericolo di vita</li><li>■ Indebolimento permanente di un senso o di un organo</li></ul>
<b>Lesione gravissima</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Malattia certamente o probabilmente insanabile</li><li>■ Perdita di un senso</li><li>■ Perdita di un organo</li><li>■ Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile</li><li>■ Perdita della capacità di procreare</li><li>■ Permanente e grave difficoltà nella favella</li><li>■ Deformazione permanente o sfregio del viso</li></ul>

# CODICE PENALE

## R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

### Graduazione delle lesioni personali ex art 582 e 583 c.p.

<b>Lesione lievissima</b>	Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni
<b>Lesione lieve</b>	Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni
<b>Lesione grave</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni</li><li>■ Pericolo di vita</li><li>■ Indebolimento permanente di un senso o di un organo</li></ul>
<b>Lesione gravissima</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Malattia certamente o probabilmente insanabile</li><li>■ Perdita di un senso</li><li>■ Perdita di un organo</li><li>■ Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile</li><li>■ Perdita della capacità di procreare</li><li>■ Permanente e grave difficoltà nella favella</li><li>■ Deformazione permanente o sfregio del viso</li></ul>

# Nascono gli Istituti Nazionali



**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**I.N.A.I.L.**

*Legge 23 marzo 1933*

Istituto Nazionale  
Assicurazioni contro gli  
Infortuni sul Lavoro



**I.N.P.S.**

*Legge 27 marzo 1933*

Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale



# 1942 | Codice Civile



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

### Art. 2050

#### **Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

### Art. 2087

#### **Tutela delle condizioni del lavoro**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

# LA COSTITUZIONE ITALIANA




Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...

Art. 35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Cura la formazione e l'elevazione sociale dei lavoratori.

Art. 38 - ... I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità ...

Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza ...

# 1955 | DPR 547/55



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## DPR 547/55

### Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

#### Sommario

---

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

Definizione di lavoratore subordinato.

Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Doveri dei lavoratori.

Obblighi dei costruttori e dei commercianti ...

# 1955 | DPR 547/55



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## DPR 547/55

### Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

#### Sommario

---

- Tit. 2 *Ambienti, posti di lavoro e di passaggio*
- Tit. 3 *Norme generali di protezione delle macchine*
- Tit. 3 *Norme particolari di protezione delle macchine*
- Tit. 6 *Impianti ed apparecchi vari*
- Tit. 7 *Impianti, macchine ed apparecchi elettrici*
- Tit. 8 *Materie e prodotti pericolosi o nocivi*
- Tit. 9 *Manutenzione e riparazione*
- Tit. 10 *Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza*
- Tit. 11 *Norme penali*

# 1955 | DPR 547/55



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## DPR 547/55

### Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro


#### Sommario

---

#### Titolo 12 Disposizioni transitorie e finali

- Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro: art. 393
- Compiti della Commissione».
- Verifiche e controlli: art. 398
- Attribuzioni dei compiti; art. 399
- Documentazione delle verifiche e dei controlli; art. 400
- Determinazione dei luoghi di lavoro
- Applicazione delle norme: art. 401
- Vigilanza; art. 402
- Ricorsi; art. 403
- Registro infortuni; art. 404
- Statistica degli infortuni

# 1956 | DPR 303/56



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## DPR 303/56

### Norme generali per l'igiene del lavoro

---


#### Sommario

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

Capo I - Campo di applicazione (artt. 1 – 3)

Capo II - Obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori (artt. 4 e 5)

# 1956 | DPR 303/56



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## DPR 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro

### Sommario

---


#### TITOLO II - Disposizioni Particolari

- Capo I - Ambienti di lavoro (artt. 6 – 17)
- Capo II - Difesa dagli agenti nocivi (artt. 18 – 26)
- Capo III - Servizi sanitari (artt. 27- 35)
- Capo IV - Servizi igienico assistenziali (artt. 36 – 47)
- Capo V - Notifica nuovi impianti (art. 48)

#### TITOLO III - Disposizioni relative alle aziende agricole

- Capo Unico (artt. 49 – 57)

# 1956 | DPR 303/56



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## DPR 303/56

### Norme generali per l'igiene del lavoro

#### Sommario

---

#### TITOLO IV - Norme Penali (artt. 58 – 60)

#### TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Deroghe (artt. 61 e 62)

Capo II - Applicazione delle norme (artt. 63 – 68)

Capo III – (artt. 69 e 70)



**626**

**sicurezza  
sul lavoro**



## D.Lgs. 626/94

**Attuazione delle direttive  
CEE 89/391, 89/654,  
89/655, 89/656, 90/269,  
90/270, 90/394, 90/679,  
93/88, 95/63, 97/42, 98/24,  
99/38 riguardanti  
il miglioramento  
della sicurezza  
e della salute  
dei lavoratori  
durante il lavoro**

**10 Titoli, 16 Capi, 89 articoli,  
15 allegati e tantissimi decreti  
di modifica e integrazione**



**626/94**

**Titolo I**

## Titoli e capi del decreto

---

### TITOLO I

Capo I	Disposizioni generali
Capo II	Servizio di Prevenzione e Protezione
Capo III	Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
Capo IV	Sorveglianza sanitaria
Capo V	Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Capo VI	Informazione e formazione dei lavoratori
Capo VII	Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Capo VIII	Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali



**626/94**

**Titoli  
II-VI**

## **Titoli e capi del decreto**

---

<b>TITOLO II</b>	<b>Luoghi di lavoro</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>Uso delle attrezzature di lavoro</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>Uso dei dispositivi di protezione individuale</b>
<b>TITOLO V</b>	<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>
<b>TITOLO V bis</b>	<b>Protezione da agenti fisici</b>
<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>Capo II</b>	<b>Obblighi del datore di lavoro</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>Uso delle attrezzature munite di videotermini</b>



**626/94**

**Titoli  
VI bis –  
VII bis**

## **Titoli e capi del decreto**

---

### **TITOLO VI bis**

**Protezione dei lavoratori  
contro i rischi connessi  
all'esposizione ad amianto**

#### **Capo I**

**Disposizioni generali**

#### **Capo II**

**Obblighi del datore di lavoro**

### **TITOLO VII**

**Protezione da agenti  
cancerogeni e mutageni**

#### **Capo I**

**Disposizioni generali**

#### **Capo II**

**Obblighi del datore di lavoro**

#### **Capo III**

**Sorveglianza sanitaria**

### **TITOLO VII bis**

**Protezione da agenti chimici**



**626/94**

**Titoli  
VIII - X**

## **Titoli e capi del decreto**

---

### **TITOLO VIII**

**Protezione da agenti  
biologici**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Capo II**

**Obblighi del datore di lavoro**

**Capo III**

**Sorveglianza sanitaria**

### **TITOLO VIII bis**

**Protezione da atmosfere  
esplosive**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Capo II**

**Obblighi del datore di lavoro**

### **TITOLO IX**

**Sanzioni**

### **TITOLO X**

**Disposizioni transitorie e  
finali**



Articolo 1  
Campo di applicazione

## Art. 1: Campo di applicazione

Tutti i settori pubblici e privati

Applicazione speciale per Forze armate

e di Polizia, Servizi di protezione civile, strutture penitenziarie, giudiziarie, istituti scolastici, biblioteche, consolati, mezzi di trasporto in relazione alle loro particolari esigenze



Articolo 2  
Definizioni

## Art. 2: definizioni

Lavoratore subordinato

Datore di lavoro

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Medico competente

Responsabile del Servizio di Prevenzione  
e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Prevenzione

Agente

Unità produttiva



Articolo 2  
Definizioni



## Lavoratore

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)

### Soggetto equiparato al lavoratore subordinato:

Socio di società o di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per gli stessi

Gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica avviati presso aziende per perfezionamento professionale

Studenti di scuole di ogni ordine o grado in cui si faccia uso di laboratori, macchine, attrezzature, utensili, agenti chimici, fisici e biologici (da non computare nel calcolo per particolari obblighi fissati dal decreto)

## Prevenzione

Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione o dell'integrità dell'ambiente esterno



## Unità produttiva

Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale



## Agente

L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute

Articolo 2  
Definizioni



Articolo 3  
Misure generali di tutela

## **Articolo 3 - Misure generali di tutela ossia la filosofia del decreto 626**

**(Non è sanzionato)**

**Valutazione dei rischi**

**Eliminazione o riduzione dei rischi**

**Programmazione delle misure di sicurezza**

**Sostituzione delle sostanze più pericolose**

**Rispetto dei principi ergonomici**

**Priorità delle misure di sicurezza collettive**

**Limitazione del numero dei soggetti esposti a rischio**

**Limitazione dell'uso di agenti fisici, chimici, biologici**

**Controllo sanitario mirato dei lavoratori**

**Eventuale allontanamento dei lavoratori**

**Adozione di misure igieniche**

**Adozione delle misure di protezione individuale**



Articolo 3  
Misure generali di tutela

## **Articolo 3 - Misure generali di tutela ossia la filosofia del decreto 626**

**Predisposizione delle misure di emergenza**

**Uso dei segnali di avvertimento**

**Manutenzione di macchine, impianti, ambienti**

**Informazione, formazione, addestramento  
e consultazione dei lavoratori**



Art. 4  
Obblighi dei datori di lavoro  
dei dirigenti e dei preposti

## Art. 4: obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

- Valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
- Elabora il documento di valutazione dei rischi che custodisce in azienda
- Designa il RSPP e gli addetti al servizio stesso
- Nomina il medico competente nei casi previsti
- Adotta le misure necessarie ... [\[Vedi diapositiva successiva\]](#)
- Aggiorna la valutazione dei rischi ad ogni modifica del ciclo tecnologico
- Custodisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria garantendone il segreto professionale e ne consegna copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto o quando lo stesso ne faccia richiesta
- Disposizioni per i datori di lavoro pubblici comprese le scuole





Art. 4  
Obblighi dei datori di lavoro  
dei dirigenti e dei preposti

## Adotta le misure necessarie

- Designa i lavoratori addetti alle emergenze
- Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e all'evoluzione tecnica della prevenzione
- Affida i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni
- Fornisce ai lavoratori idonei e necessari DPI
- Organizza il lavoro in modo che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone con elevato pericolo
- Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle proprie disposizioni
- Richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal decreto e lo informa sui rischi aziendali



## Adotta le misure necessarie

- **Adotta le misure per il controllo delle emergenze**
- **Informa i lavoratori in casi di rischi gravi e incombenti e non richiede agli stessi di lavorare in caso di pericolo**
- **Consente al RLS di prendere accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale relativa alla sicurezza e lo consulta**
- **Si adopera affinché le misure prese non siano di danno alla popolazione e all'ambiente esterno**
- **Aggiorna il registro degli infortuni anche con gli incidenti aventi un solo giorno di prognosi**



Art. 5  
Obblighi  
dei lavoratori



## Art. 5 - Obblighi dei lavoratori

- **Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro, conformemente alla formazione e istruzione ricevute**
- **Osservare, oltre alle norme del decreto, anche le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene**
- **Usare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro**
- **Utilizzare in modo appropriato i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro**
- **Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo**



## Art. 5: obblighi dei lavoratori

- **Non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione**
- **Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza**
- **Sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori**
- **Contribuire insieme alle altre figure della sicurezza aziendali ad attuare le norme del decreto**





## **Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori**

I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti devono rispettare le norme del decreto e le altre norme dettate da leggi e regolamenti

Sono vietate la costruzione, la vendita, il commercio, il noleggio e la cessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature di utensili e di apparecchi in genere che non siano rispondenti alle norme del presente decreto

Gli installatori e i montatori di impianti devono attenersi alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti



Art. 7  
Contratto di appalto e  
contratto d'opera

## Art. 7 - Contratto di appalto e contratto d'opera

Il datore di lavoro prima di affidare lavori all'interno della propria azienda

- si accerta che l'appaltatore o il lavoratore autonomo sia iscritto alla CCIAA e possieda le capacità tecniche-professionali;
- fornisce dettagliate informazioni sui rischi presenti nella propria azienda;
- coopera con gli appaltatori nelle predisposizione delle misure di sicurezza
- e coordina gli interventi di prevenzione per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte
- Promuove la cooperazione elaborando un unico DVR e allegandolo al contratto d'appalto.
- Nei contratti di appalto e subappalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro



Art. 8  
Servizio di Prevenzione  
e protezione



## Art. 8 - Servizio di Prevenzione e protezione

### Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda

### Che cosa deve fare

#### Azione di supporto e assistenza al DdL

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- Elaborazione della valutazione dei rischi
- Informazione e formazione sui rischi e identificazione di misure di prevenzione
- Modificazione delle condizioni di lavoro, dei metodi e dei comportamenti
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi e promozione della salute dei lavoratori

#### Affinché possa svolgere tali compiti, il D.dL deve fornire

- Informazioni sull'organizzazione della azienda
- Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
- Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
- Dati su infortuni e malattie professionali



Art. 8  
Servizio di Prevenzione  
e protezione

## Art. 8 - Servizio di Prevenzione e protezione

### Possibilità di svolgimento diretto da parte del DdL

Az. Artigiane	fino a 30	addetti
Az. Agricole e Zoot.	fino a 10	
Az. Pesca	fino a 20	
Altre Az.	fino a 200	

### Obbligatorietà di un SPP interno all'azienda

- Az. Industriali "a grandi rischi" di cui alla DPR 175/88
- Centrali termiche
- Impianti e laboratori nucleari
- Fabbricazione e deposito di esplosivi
- Az. Industriali con oltre 200 addetti
- Industrie estrattive con oltre 50 addetti
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private

### Affinché possa svolgere i suoi compiti, il D.d.L. deve garantire che

- Gli incaricati siano in numero sufficiente
- Posseggano capacità adeguate (requisiti stabiliti dal D.Lgs. 195/03)
- Abbiano mezzi e tempo sufficiente



Art. 21  
Informazione  
dei lavoratori

## Art. 21 - Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- Rischi dell'impresa in generale
- Misure di prevenzione e protezione messe in atto
- Rischi specifici della propria mansione e le disposizioni aziendali
- I pericoli connessi con l'uso delle sostanze pericolose
- Le procedure di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione)
- Le figure aziendali per la sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS)
- I nominativi degli addetti alle emergenze



Art. 8  
Servizio di Prevenzione  
e protezione



## Art. 22 - Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione adeguata e sufficiente**

**in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle mansioni svolte

- all'assunzione
- al trasferimento o cambio mansione
- all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o nuove sostanze periodicamente

### Formazione speciale



RLS (D.M. 16/01/97)  
Addetti alle emergenze  
(D.Lgs. 388/03 per il primo soccorso, D.M. 10/3/98 per l'antincendio)

# D.Lgs 81/08



## D.Lgs. 81/08

**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia.**

Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

**13 Titoli, 306 articoli e 51 allegati**





**81/08**

**Titoli  
I - III**



## **Titoli e capi del decreto**

---

<b>TITOLO I</b>	<b>Principi comuni (61 articoli)</b>
<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>Capo II</b>	<b>Sistema istituzionale</b>
<b>Capo III</b>	<b>Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</b>
<b>Capo IV</b>	<b>Disposizioni penali</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>Luoghi di lavoro (7 articoli)</b>
<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>Capo II</b>	<b>sanzioni</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (19 articoli)</b>
<b>Capo I</b>	<b>Uso delle attrezzature di lavoro</b>
<b>Capo II</b>	<b>Uso dei dispositivi di protezione individuale</b>
<b>Capo III</b>	<b>Impianti e apparecchiature elettriche</b>



**81/08**

**Titoli  
IV - V**

## **Titoli e capi del decreto**

---

### **TITOLO IV**

**Cantieri temporanei e mobili  
(73 articoli)**

#### **Capo I**

**Misure per la salute e  
sicurezza nei cantieri  
temporanei e mobili**

#### **Capo II**

**Norme per la prevenzione  
degli infortuni sul lavoro  
nelle costruzioni e nei lavori  
in quota**

#### **Capo III**

**Sanzioni**

### **TITOLO V**

**Segnaletica di sicurezza sul  
lavoro (6 articoli)**

#### **Capo I**

**Disposizioni generali**

#### **Capo II**

**Sanzioni**



**81/08**  
Titoli  
VI - VII

## Titoli e capi del decreto

---

### TITOLO VI

**Movimentazione manuale  
dei carichi (5 articoli)**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Capo II**

**Sanzioni**

### TITOLO VII

**Attrezzature munite di  
videoterminali (8 articoli)**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Capo II**

**Obblighi del datore di  
lavoro, dei dirigenti e dei  
preposti**

**Capo III**

**Sanzioni**



**81/08**  
Titolo  
VIII

## Titoli e capi del decreto

---

<b>TITOLO VIII</b>	<b>Agenti fisici (41 articoli)</b>
<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>Capo II</b>	<b>Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro</b>
<b>Capo III</b>	<b>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni</b>
<b>Capo IV</b>	<b>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici</b>
<b>Capo V</b>	<b>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali</b>
<b>Capo VI</b>	<b>Sanzioni</b>



**81/08**

**Titoli  
IX - X**

## **Titoli e capi del decreto**

---

### **TITOLO IX**

**Sostanze pericolose (45 articoli)**

**Capo I**

**Protezione da agenti chimici**

**Capo II**

**Protezione da agenti cancerogeni e mutageni**

**Capo III**

**Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**

**Capo IV**

**Sanzioni**

### **TITOLO X**

**Esposizione ad agenti biologici (21 articoli)**

**Capo I**

**Campo d'applicazione**

**Capo II**

**Obblighi del datore di lavoro**

**Capo III**

**Sorveglianza sanitaria**

**Capo IV**

**Sanzioni**



**81/08**  
Titoli  
XI - XIII

## Titoli e capi del decreto

---

### TITOLO XI

Protezione da atmosfere  
esplosive (11 articoli)

#### Capo I

Disposizioni generali

#### Capo II

Obblighi del datore di lavoro

#### Capo III

Sanzioni

### TITOLO XII

Disposizioni in materia  
penale e di procedura penale  
(6 articoli)

### TITOLO XIII

Norme transitorie e finali (3  
articoli)

# D.Lgs. 81/08

Evoluzione  
del  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro

E' entrato in vigore il 15 maggio 2008

Tuttavia:

- Gli obblighi sulla valutazione dei rischi slittano fino al 31 dicembre 2008
- Le disposizioni relative ai rischi da radiazioni ottiche artificiali slittano al 26 aprile 2010
- Le disposizione relative ai rischi da campi elettromagnetici slittano al 30 aprile 2012



# D.Lgs. 81/08



## Novità rispetto al D.Lgs. 626/94 (Titolo I)

Definizioni (art. 2)

Definizione ed articolazione delle strutture pubbliche di indirizzo, valutazione e coordinamento (art. 5 – 8)

Individuazione degli enti pubblici con compiti rilevanti e specifici (art. 9)

Attività promozionali (art. 11)

Disposizioni in contrasto del lavoro irregolare (art. 14)

Integrazione delle misure generali di tutela (art. 15)

Strumento della delega di funzioni da parte del datore di lavoro (art. 16)

Il sistema  
legislativo  
attuale in  
materia  
di sicurezza  
sul lavoro

# D.Lgs. 81/08



## Novità rispetto al D.Lgs. 626/94 (Titolo I)

Integrazione degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)

Integrazione degli obblighi dei lavoratori (art. 20, obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o dal MC)

Maggiori dettagli sugli obblighi del MC (art. 25)

Puntualizzazioni sui lavori in appalto (art. 26)

Puntualizzazioni importanti sull'oggetto della Valutazione dei rischi (art. 28, obbligo di valutare i rischi per le lavoratrici madri e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi)

Il sistema  
legislativo  
attuale in  
materia  
di sicurezza  
sul lavoro

# D.Lgs. 81/08



## Novità rispetto al D.Lgs. 626/94 (Titolo I)

Il sistema  
legislativo  
attuale in  
materia  
di sicurezza  
sul lavoro

Introduzione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza – SGS (art. 30)

Puntualizzazione sulle capacità e i requisiti dei R-ASPP (art. 32)

Corsi d'aggiornamento periodici per datori di lavoro (art. 34)

Puntualizzazioni sull'informazione obbligatoria a ciascun lavoratore (art. 36)

Puntualizzazioni importanti sulla formazione obbligatoria (art. 37, libretto formativo del cittadino)



Capo I  
Disposizioni Generali

## Art. 3: Campo di applicazione

**a tutti i Settori, pubblici e privati**

Tuttavia saranno emanati decreti entro 12 mesi per:

- Forze armate e di Polizia
- Vigili del fuoco
- Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
- Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico
- Scuole e università
- Organizzazioni di volontariato
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali
- Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca

# Art. 3: Campo di applicazione

**a tutti i tipi di Contratto**



Capo I  
Disposizioni Generali

**contratti di somministrazione:**

- tutti gli obblighi sono a carico dell'utilizzatore

**distacco del lavoratore:**

- tutti gli obblighi sono a carico del distaccatario
- l'informazione e la formazione sui rischi tipici a carico del distaccante

**lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni**

- tutti gli obblighi sono a carico dell'ente ospitante

**lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi:**

- tutti gli obblighi sono a carico del committente se il lavoro si svolge nei luoghi di lavoro del committente

**prestazioni occasionali di tipo accessorio:**

- tutti gli obblighi sono a carico del committente

**lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati:**

- Obblighi di informazione e formazione
- Messa a disposizione di DPI
- Fornitura di attrezzature conformi

**lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche:**

- Applicazione del titolo VII (disposizioni per uso di VDT)
- Formazione e informazione

## Art. 3: Campo di applicazione

### a tutti i tipi di Lavoratore:

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
- Soggetto che svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione del DdL
- Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per per conto dell'ente stesso
- Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa
- Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT
- Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
- Lavoratori socialmente utili
- Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
- Componenti dell'impresa familiare (si applica l'articolo 21)



Capo I  
Disposizioni Generali





Capo I  
Disposizioni Generali

## Art. 2: definizioni

Datore di lavoro, Dirigente, Preposto  
Lavoratore

Servizio di Prevenzione e Protezione  
Responsabile e Addetto SPP

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza  
Prevenzione

Sorveglianza sanitaria

Azienda e Unità produttiva

Salute

Sistema di promozione della salute e sicurezza

Modello di organizzazione e gestione

Valutazione dei rischi

Pericolo e rischio

Norme tecniche, linee guida e buone prassi

Formazione, informazione e addestramento

Organismi paritetici

Responsabilità sociale delle imprese



Capo III  
Gestione della Prevenzione

## Filosofia del decreto

Anni '50 (primi DPR sulla sicurezza):

Filosofia della protezione:

Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose

Anni 90 (direttive europee e decreto 626)

Filosofia della prevenzione:

Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

## Anno 2008 (Testo Unico)

Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia all'azione di prevenzione:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale

# Articoli 28 e 29 – La Valutazione dei rischi



Capo III  
Gestione della Prevenzione

## Definizione (art 2)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

## Oggetto della valutazione:


- Tutti i lavoratori e la loro salute e sicurezza

## Obiettivo della valutazione:

- Individuare le misure di prevenzione e protezione
- Migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza e di salute

## Nuove azioni da fare nel processo di valutazione:

- Verifiche di raggiungimento (audit, riunioni periodici)
- Revisioni del programma





Capo III  
Gestione della Prevenzione

- La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi
- Il DVR deve avere data certa
- Il DVR deve contenere:
  - Relazione sui rischi con specificazione dei criteri adottati per la valutazione
  - Indicazione delle misure di protezione e prevenzione e dei DPI
  - Programma delle misure per il miglioramento continuo
  - Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale (assegnazione a soggetti in possesso di adeguate competenze)
  - Indicazione del RSPP, RLS o RLST, e del MC
  - Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
- La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP e MC (nei casi previsti), previa consultazione del RLS
- Necessità di aggiornamento (in caso di modifiche aziendali, in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità)
- Il DVR va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce (unico e unitario)





## I RISCHI DA VALUTARE

- I rischi presenti negli ambienti di lavoro secondo i requisiti minimi dei luoghi di lavoro previsti dal titolo II
- I rischi connessi con la presenza di attrezzature di lavoro, verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al titolo III
- I rischi specifici connessi con le mansioni presenti nell'organizzazione, individuando quelle che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
- Rischi "normati" che richiedono una sezione di valutazione approfondita:
  - Movimentazioni manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico del rachide e arti
  - VDT
  - Rumore
  - Vibrazioni
  - Sostanze e prodotti chimici
  - Sostanze cancerogene
  - Amianto
  - Agenti biologici
  - Atmosfere esplosive





Capo III  
Gestione della Prevenzione

## I “NUOVI” RISCHI DA VALUTARE

- **Stress lavoro-correlato secondo accordo europeo 8 ottobre 2004**
- **Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo il D.Lgs. 151/2001**
- **Rischi connessi alle differenze di genere**
- **Rischi connessi alle differenze di età**
- **Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi**



## Art. 36 - Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione, **facilmente comprensibile e previa verifica della comprensione della lingua** su:

- Rischi dell'impresa in generale
- Misure di prevenzione e protezione messe in atto
- Rischi specifici della propria mansione e le disposizioni aziendali
- I pericoli connessi con l'uso delle sostanze pericolose
- Le procedure di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione)
- Le figure aziendali per la sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS)
- I nominativi degli addetti alle emergenze



## Art. 37 - Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione adeguata e sufficiente, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle mansioni svolte:

- all'assunzione
- al trasferimento o cambio mansione all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o nuove sostanze
- periodicamente

**Addestramento:** effettuato sul posto di lavoro da persona esperta

## Art. 37 - Formazione dei lavoratori



Capo III  
Gestione della Prevenzione

### Formazione speciale

- RLS (DM 16/1/97 e nuovo DM e CCNL)
- Addetti alle emergenze (D.Lgs.388/03 per il primo soccorso, DM 10/3/98 per l'antincendio)
- Preposti
- Lavoratori autonomi e imprese familiari
- Addetti a particolari operazioni (es. montaggio e smontaggio ponteggi, accesso e posizionamento mediante funi)



## Art. 37 - Formazione del preposto

La formazione va somministrata in azienda (durante l'orario di lavoro), a cura del datore di lavoro, ma non necessariamente di persona

Contenuti (ex art 37):

- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Definizione ed individuazione dei principali fattori di rischio
- Valutazione dei rischi
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali

Ulteriori contenuti suggeriti:

- Competenze di ascolto, osservazione e dialogo:
  - Come osservare e cosa osservare del comportamento dei lavoratori sottoposti
  - Come formulare critiche a comportamenti non adeguati ed apprezzamenti per comportamenti positivi
  - Come riferire ai superiori nel sistema di organizzazione esistente (o agendo per trasformarlo)

# ASPETTI SANZIONATORI generali

**Introduzione di sanzioni caratterizzate in via esclusiva con l'arresto (per DdL)  
Mantenimento dell'alternatività fra arresto e ammenda, ma pesante inasprimento delle pene per**

- DdL e dirigente
  - Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro
- Preposto
  - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro
- Lavoratore
  - Arresto: da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 4 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro
- Medico Competente
  - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi
  - Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro

**Ampliate e inasprite le sanzioni amministrative per**

- DdL e dirigente: da un minimo di 500 ad un massimo di 18.000 euro
- Preposto: da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro
- Lavoratore: da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro
- Medico Competente: da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.500 euro

**Pesantissima la sanzione per fabbricanti e fornitori che violano il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi**

- Arresto: da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi
- Ammenda: da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro

## INTEGRAZIONE con le norme comunitarie



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## Protezione giovani sul lavoro

### Integrazione fra

- Norme di tutela sul lavoro  
(L.977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00),
- Norme sulla formazione dei minori  
(L. 9/99)
- Norme sull'obbligo scolastico  
(144/99 e L.296/07)

**Integrazione fra Norme di tutela sul lavoro (L.977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00), Norme sulla formazione dei minori (L. 9/99) e Norme sull'obbligo scolastico (144/99 e L.296/07)**

---

**Requisiti di età: 16 anni**

**Requisiti formativi: Obbligo scolastico (10 anni di scuola)**

**Mansioni: Limitazioni di carattere generale**

- Lavorazioni che espongono a rischi da mancanza di esperienza e consapevolezza
- Attività che vanno oltre le loro capacità fisiche e psichiche (lavoro notturno, trasporto pesi)
- Mansioni con esposizione nociva ad agenti tossici cancerogeni o rx
- Condizioni operative estreme per caldo, freddo, rumore o vibrazioni
- Lavorazioni e situazioni elencate nell'allegato della L.977/67 e s.m. (esiste la deroga per le attività svolte nelle scuole tecniche e professionali)

### **IL DATORE DI LAVORO DEVE**

- in collaborazione con il RSPP e con il MC, consultato il RLS, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per i minori
- integrare il documento di valutazione del rischio ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili
- Informazione particolare con addestramento e affiancamento da parte di un tutor e contemporanea informazione anche ai genitori
- Controllo sanitario da parte del medico competente (se la mansione è soggetta alla sorveglianza sanitaria obbligatoria) con informazione anche al genitore (da parte del medico del SSN se la mansione non espone a rischi)

## INTEGRAZIONE con le norme comunitarie



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

### Tutela delle lavoratrici madri D.Lgs. N. 151 del 26 marzo 2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia  
di tutela e sostegno della maternità e paternità  
a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

- **Modalità con cui la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro**
- **Congedo di maternità e la flessibilità del congedo**
- **Casi di interdizione dal lavoro da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro**
- **Lavori e condizioni di lavoro vietati**
- **Valutazione dei rischi da effettuare in presenza di lavoratrici gestanti**
- **Conseguenze della valutazione dei rischi**
- **Attività di informazione delle lavoratrici**

## 2001 | Tutela delle lavoratrici madri



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

### D.Lgs. N. 151 del 26 marzo 2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

#### IL DATORE DI LAVORO DEVE:

- In collaborazione con il RSPP e con il MC, consultato il RLS, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento
- Integrare il documento di valutazione del rischio ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare
  - modifica delle condizioni di lavoro - ad esempio l'orario di lavoro
  - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio richiesta agli organi di vigilanza dell'interdizione anticipata dal lavoro
- informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza

## INTEGRAZIONE con le norme comunitarie



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

### LAVORO NOTTURNO

**D.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003**

**Attuazione della direttiva 93/104/Ce e della direttiva 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro**

#### Lavoratore notturno

Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale

Qualsiasi lavoratore che che svolga durante il periodo notturno almeno una parte dei suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.

#### Periodo notturno

Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino